

Resoconto Tavolo Tecnico PAT 23 gennaio 2018

Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto dell'incontro del Tavolo tecnico sul PAT del 23 gennaio 2018.

Alla premessa iniziale, che riporta le questioni riferiteci circa le problematiche di natura informatica verificatesi nel primo periodo di gennaio 2018, seguono le osservazioni che sono state presentate da UNAA in vista del Tavolo stesso e (in corsivo) le risposte che ci sono state fornite.

a. Premessa

Il Cons. D'Alessio ha riferito che le problematiche relative al malfunzionamento segnalato anche sul sito sono dovute ai lavori di adeguamento del SIGA che erano previsti per i giorni 7 e 8 gennaio. Era stato assicurato che tali lavori sarebbero stati indolori ma così non è stato, tanto che il sistema ne ha risentito, determinandosi problemi sia per gli avvocati che per i magistrati.

Il problema più rilevante era causato dal fatto che gli atti arrivavano al sistema (e dunque risultavano depositati correttamente) ma passavano poi solo in piccola parte su internet, causando problemi di visualizzazione per le altre parti. Vi sono poi stati solo pochissimi casi (25) in cui anche il deposito ha subito dei rallentamenti o non si è verificato. Ci è stato detto che in tali casi è stata assicurata la disponibilità a rilasciare una dichiarazione che attesti il mancato deposito per malfunzionamento del sistema ai fini della rimessione in termini.

Si sta lavorando al fine di risolvere completamente i problemi, nei giorni più critici è stata messa in moto una vera e propria task force che potesse monitorare costantemente la situazione.

In aggiunta ci è stato riferito che nell'ambito dei lavori di miglioramento e sviluppo del sistema è anche previsto il rifacimento del Sito istituzionale che sarà presumibilmente in funzione prima dell'estate.

b. Osservazioni e risposte

1. Novità derivanti dall'approvazione della riforma del Codice dell'Amministrazione digitale.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 (pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2018) è stato modificato il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tra le modifiche apportate al testo previgente talune toccano in modo diretto disposizioni connesse con il Processo Amministrativo telematico.

Tra queste, in particolare, si segnala l'art. 22, co. 2 nel quale è abrogato l'inciso "*con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata*" e modificata l'espressione "*secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71*".

Pertanto, il testo risultante a seguito della modifica, risulta il seguente: "*2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida*".

Alcuni hanno ritenuto che, a seguito dell'intervenuta modifica, si determini l'impossibilità di procedere d'ora innanzi all'asseverazione prevista in alcune

disposizioni del d.P.C.M. 40/2016, con la conseguenza che gli effetti giuridici prima prodotti con l'asseverazione sarebbero ora perseguibili esclusivamente mediante la procedura di cui al nuovo co. 1 bis inserito nel medesimo art. 22 (*"1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previsto raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia"*). Tuttavia, non essendo specificamente disciplinato tale procedimento, se ne ricaverebbe sostanzialmente l'impossibilità di asseverare le copie informatiche di documenti originariamente su supporto analogico.

A nostro avviso, tuttavia, tale interpretazione appare eccessivamente rigorosa, nella convinzione che l'eliminazione dall'art. 22 CAD dell'inciso sopra riportato, non eliminerebbe *tout court* il potere di asseverazione bensì la sola specificazione che tale attestazione di conformità avvenga mediante *"dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata"*.

In altre parole, non verrebbe meno il potere di attestazione (che la norma stessa ribadisce non essendo modificata sul punto) ma soltanto la modalità esclusiva della dichiarazione allegata. In sintesi, ora, visto che l'attestazione verrebbe comunque confermata, se ne ricava che può essere fatta in qualsiasi forma e dunque in quelle previste dal Regolamento sul Pat (ossia, con asseverazione sul medesimo file o in distinto documento sottoscritto con firma digitale). In sostanza, è come se la modifica apportata avesse legittimato le varie forme previste dal Regolamento non limitandola alla forma esclusiva prevista in precedenza.

Occorre osservare, peraltro, che le due forme di asseverazione previste dal Regolamento sul PAT corrispondono a quelle indicate dalle norme tecniche previste dal previgente testo dell'art. 71 CAD a cui faceva rinvio lo stesso art. 22 CAD (tali norme tecniche sono contenute nel d.P.C.M. 13 novembre 2014, cfr. art. 4).

A seguito della modifica del CAD, le suddette norme tecniche saranno sostituite da Linee Guida. Tuttavia, nelle more della loro emanazione, rimarranno applicabili le norme tecniche di cui al d.P.C.M. 13 novembre 2014.

Di tale possibile interpretazione chiediamo conferma.

Risposta: ci è stato riferito che la questione non è ancora stata approfondita e che dunque è rinviata al prossimo incontro del tavolo tecnico. In ogni caso, ad una prima lettura, anche i magistrati ritengono non vi siano modifiche che possano fare dubitare dell'efficacia delle disposizioni che rinviano all'art. 22 CAD e del potere di asseverazione.

2. Eventuali modifiche normative alle regole tecniche del Processo amministrativo telematico.

- art. 6 ST: tale articolo fa riferimento esclusivamente al Modulo deposito ricorso e al Modulo deposito atto. Solo questi pertanto hanno una copertura normativa, dalla quale sono invece esclusi tutti gli altri moduli necessari per il deposito di atti differenti (Modulo deposito ante causam, Modulo deposito ausiliari del giudice e parti non rituali).

Per quanto riguarda il Modulo deposito richieste Segreteria, esso trova copertura nell'art. 16 co. 3 ST (che, tuttavia andrebbe coordinato con il comma 1 del medesimo articolo)

- art. 6, co. 5 ST: occorre riformulare o eliminare il secondo periodo, per fugare i dubbi circa il valore della firma apposta al fondo del Modulo, ossia se essa possa ritenersi sostituiva anche della firma digitale sui singoli atti allegati al Modulo stesso.
- Firma Cades: permane la problematica della non utilizzabilità della firma Cades nel PAT. Al di là di una logica di omogeneità con il PCT, si rileva che l'impossibilità di allegare al Modulo file firmati con sottoscrizione Cades impedisce anche l'acquisizione di procure sottoscritti digitalmente da tutte quelle Amministrazioni che possiedono solo la firma Cades.

Risposta: tutte le questioni saranno prese in considerazione in vista delle future modifiche alle norme regolamentari. Anche la questione della firma Cades è oggetto di riflessione.

3. Pagamento Contributo Unificato tramite F24 Elide.

Con riferimento alle nuove modalità di pagamento del Contributo Unificato, permangono alcune questioni problematiche già segnalate.

In particolare, come confermano anche le Segreterie dei TAR, nel caso di pagamento effettuato allo sportello bancario, continua in molti casi a non essere rilasciata alcuna quietanza idonea ad inserire gli estremi nella modalità richiesta.

Anche a fronte di colloqui con i direttori di banca, alcuni avvocati si sono visti negare la quietanza necessaria con il codice richiesto.

Su questo punto, in occasione dell'ultimo tavolo tecnico era stata riferita l'esistenza di una circolare dell'Agenzia delle Entrate all'ABI che avrebbe dato indicazioni circa tale adempimento, che però non è stata ancora resa disponibile sul Sito.

In altri casi, la banca ha sì riconosciuto il diritto a tale quietanza rinviando però ai tempi dell'Agenzia delle Entrate nell'invio di essa e nella messa a disposizione.

Per ovviare a tale problematica relativa alla tempistica (che può essere anche di non pochi giorni) alcuni avvocati hanno anche ritenuto di allegare nel frattempo il Modulo F24 di pagamento per rendere noto il versamento del C.U. A tali invii è seguito tuttavia la comunicazione con la quale si richiedeva la quietanza.

Potrebbe essere opportuno, allora, ipotizzare la facoltà di indicare nel Modulo con cui si deposita l'atto cui il CU si riferisce che il pagamento è stato effettuato ma si è in attesa della quietanza, che potrà essere allegata con un successivo deposito telematico.

Inoltre, anche per una migliore comprensione delle modalità e delle possibilità di pagamento, sarebbe opportuno provvedere a specificare (nelle Istruzioni o in una apposita FAQ nella sezione relativa al Contributo Unificato) quali sono gli intermediari presso cui è possibile pagare il modello F24 (ad esempio, indicando non solo le banche – home banking o sportello – ma anche le Poste, che, a differenza dei primi, rilasciano quietanza con il numero di protocollo che può essere inserito nel Modulo di deposito), specificando altresì espressamente che le banche sono tenute a rilasciare la predetta quietanza.

In ogni caso, in considerazione delle problematiche emerse e perduranti, sembrerebbe in questo senso opportuno un sollecito all'Agenzia delle Entrate.

Risposta: con riferimento al pagamento effettuato presso gli sportelli bancari, è stato riferito che la preannunciata circolare dell'Agenzia delle entrate ad ABI non sarebbe stata adottata.

Risulta pertanto che permangono problemi sul rilascio di una quietanza da parte delle banche contenente il codice di protocollo telematico da inserire sul Modulo di deposito.

Per ovviare a tale problema sono state date istruzioni alle Segreterie di accettare in tali casi il deposito telematico del Modulo F24 con cui si attesta il versamento, che esse possono poi incrociare

con il dato del pagamento. Nel campo del codice si dovranno inserire le cifre del codice riportato sulla ricevuta della banca preceduta da tanti zeri necessari a riempire la stringa.

Rimane tuttavia consigliabile in questi casi contattare preventivamente alle Segreterie.

Inoltre, si consiglia comunque di preferire altre forme di pagamento simili (tra cui il pagamento allo sportello delle Poste che rilasciano quietanza con codice idoneo ad essere inserito sul Modulo).

Sulla necessità di maggiore specificazione circa le modalità di pagamento con F24 si provvederà ad implementare le istruzioni già presenti.

Si ribadisce inoltre che a partire dal 1° gennaio non sono in alcun modo accettati pagamenti effettuati con modalità diverse dal pagamento telematico.

4. Breve nota sull'ordinanza Tar Lombardia 14 dicembre 2017, n. 2381

Ha suscitato un certo stupore leggere l'ordinanza del Tar Lombardia del 14 dicembre 2017, n. 2381 (R.G. 2699/2017) nella quale si è ritenuta **nulla**, per contrasto con l'art. 14 del d.P.C.M. 40/2016, la notifica di un ricorso effettuato con modalità cartacee anziché con modalità telematiche, sebbene nel caso di specie, il ricorso fosse stato comunque redatto in formato di documento informatico e sottoscritto con firma digitale.

(Peraltro, è stata poi concessa possibilità di rinnovare la notifica in considerazione del fatto che vi era certezza che l'Amministrazione avesse ricevuto la notifica nel luogo previsto).

5. Visualizzazione dei documenti

Permangono segnalazioni relative alla difficoltà di visualizzare nel Portale dell'Avvocato i documenti e gli atti depositati.

Sul sito istituzionale è stato segnalato, nei primi giorni di gennaio, il rallentamento nella visualizzazione degli atti processuali connessi a un non meglio precisato problema tecnico.

Occorre tenere presente che, al di là delle valutazioni circa la necessità di verificare costantemente la tenuta del sistema e le sue eventuali fragilità, ogni inconveniente di natura tecnica, anche se segnalata tempestivamente, incide in modo grave sull'attività processuale e sul diritto di difesa delle parti, occorrendo pertanto mettere in campo ogni strumento possibile affinché certe problematiche siano risolte definitivamente.

Risposta: salve le questioni già riportate in premessa, è stato assicurato che verranno svolte verifiche sul punto.

6. Istituzione Commissione di monitoraggio ai sensi dell'art. 7, co. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168.

L'art. 7 co. 7 del d.l. 168/2016 prevede che sia istituita una Commissione di monitoraggio con questi specifici scopi:

- assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del PAT
- garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti
- verificare il rispetto degli obblighi di servizio a ciò connessi

Tale Commissione, presieduta dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, avrebbe fra i suoi componenti anche due membri, scelti dal Consiglio di Presidenza della GA, esterni all'amministrazione, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal CNF e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle Associazioni specialistiche più rappresentative nel settore del diritto amministrativo.

Che previsioni vi sono circa l'istituzione di tale Commissione? Quali ragioni vi sono per cui si è ritenuto di non provvedere ancora ad istituirla?